



TRIBUNALE DI TREVISO

Prot. N.

OGGETTO: Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - periodo dal 9/3/2020 al 15/4/2020 (art. 83, comma 5, d.l. 17/3/2020 n. 18,).

Il Presidente del Tribunale

- Visto l'art. 83 del Decreto Legge del 17/3/2020 n. 18;
- viste le Linee guida approvate dal CSM nelle sedute in data 5-3-2020 e 11-3-2020;
- sentiti il Procuratore della Repubblica, i Presidenti delle sezioni civili e penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP, il Coordinatore dei Giudici del lavoro, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;
- visti i propri provvedimenti del 9, 10 e 17 marzo 2020 riguardanti le misure organizzative adottate per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020;

OSSERVA

L'art. 83 comma 1 d.l. 18/2020 dispone il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti a data successiva al 15/4/2020. Il 2° comma del medesimo articolo sospende per lo stesso periodo il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto. Sono sottratti a tale disciplina i soli procedimenti elencati al comma 3, per i quali quindi l'attività giudiziaria prosegue.

Considerate le finalità emergenziali del d.l. 18/2020, le misure adottate dai dirigenti dovranno temperare lo svolgimento dell'attività giudiziaria con la tutela della salute pubblica, bene da considerare preminente anche rispetto all'amministrazione della giustizia.

L'art. 83 comma 5 del d.l. 18/2020 stabilisce che i capi degli uffici nel periodo di sospensione dei termini delle cause civili e penali (ossia dal 9 marzo al 15 aprile 2020, c.d. periodo cuscinetto) possono adottare le misure di cui al comma 7 lettere da a) a f) e h) al fine di disciplinare l'attività giudiziaria nei procedimenti non sospesi.

Ritenuto che appare utile anticipare alcune linee guida organizzative, specialmente con riferimento all'attività giudiziaria da svolgersi nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile

2020; con riserva di adottare entro il 15 aprile il provvedimento organizzativo generale previsto dal 6° comma dell'art. 83 d.l.18/2020;

DISPONE

E' consentito il deposito degli atti del giudice, preferibilmente con modalità telematica. Occorrerà tenere conto, tuttavia, che le Cancellerie, per tutto il periodo cuscinetto, lavoreranno a ranghi ridotti. Pertanto sarà buona regola verificare periodicamente la disponibilità delle Cancellerie e segnalare le urgenze, restando inteso che, in difetto, l'atto potrebbe essere caricato nel PCT in ritardo.

Le udienze pubbliche saranno celebrate a porte chiuse, in applicazione dell'art. 83, comma 7, lettera e) del d.l. 18/2020.

Le udienze penali saranno tenute, ove possibile, mediante collegamento a distanza.

Nei casi previsti dai nn. 1), 2), 3) del comma 3 lettera b) del d.l. 18/2020, d'intesa con Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, si prevede che l'interessato comunichi con anticipo di almeno 2-3 giorni se vi sia o meno richiesta di procedere, al fine di consentire alla cancelleria di regolarsi per tempo, ed in caso di richiesta di procedere, di predisporre le necessarie attività preparatorie e di dare tempestivo avviso al P.M.

Le udienze civili saranno tenute, ove possibile, con le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lettere f) e h) d.l. 18/2020.

Il Tribunale concorderà con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso appositi protocolli di regolamentazione delle udienze svolte in forme diverse da quella orale tradizionale.

Trattazione delle cause civili da non rinviare (art. 83 comma 3 d.l. 18/2020). Saranno tenute in modalità "figurata" (solo contraddittorio scritto, come previsto dall'art. 83, comma 7 lettera h) del d.l. 18/2020) le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. Le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti potranno essere tenute mediante collegamenti da remoto, secondo la disciplina di cui alla lettera f) dell'art. 83 comma 7 d.l. 18/2020. Le udienze di conferimento dell'incarico al CTU potranno essere tenute mediante collegamento da remoto con le parti e il CTU. E' consentito, in alternativa al CTU di prestare il giuramento differito, mediante deposito telematico della relativa dichiarazione in uno con l'accettazione dell'incarico e le indicazioni sull'inizio delle operazioni peritali.

Cause in materia di famiglia. – Come già chiarito nel provvedimento del 10/3/2020, si ricorda che saranno regolarmente tenute solo le udienze delle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità e, quindi, tra tutte, quelle previste dagli artt. 433 e ss. cod. civ., ivi compresa la richiesta di assegno provvisorio di cui all'art. 446 cod. civ. Il

richiamo agli “alimenti” consente – allo stato - di escludere tutte le cause in cui l’oggetto consiste in un obbligo di mantenimento e, quindi, le cause in materia di separazione e divorzio, anche in fase di provvedimenti presidenziali, e quelle camerali in materia di famiglia di fatto. I giudici terranno comunque udienza qualora, d’ufficio o su istanza di parte, ritengano che il ritardo nella trattazione potrebbe cagionare alle parti un grave pregiudizio.

Amministrazioni di sostegno. - Si continuerà con la nomina dell’ADS provvisorio con giuramento differito, come indicato nel provvedimento del 10-3-2020.

Rinvii d’ufficio.

Cause penali da rinviare d’ufficio. - Nelle cause penali il rinvio delle udienze sarà disposto fuori udienza, comunicato al P.M. e notificato ai difensori e alle parti con le forme e modalità di cui all’art. 83, commi 13, 14 e 15, d.l. 18/2020.

Cause civili da rinviare d’ufficio. - Nelle cause civili il rinvio sarà disposto dal giudice con provvedimento telematico, laddove possibile.

I rinvii dovranno essere scaglionati tenendo conto che il periodo dal 16 aprile al 30 giugno sarà destinato a far ripartire l’attività giudiziaria compatibilmente con l’evolversi dell’epidemia in atto. Sarà possibile quindi trattare una tipologia di cause più ampia rispetto a quella attualmente prevista dall’art. 83 comma 3 lettera a) d.l. 18/2020.

Sarà cura dei Presidenti di sezione e dei coordinatori, d’intesa con i magistrati addetti alle varie materie, individuare le cause che potranno essere trattate prima del 30 giugno, tenendo conto dell’esigenza di riavviare nella maniera più efficace la ripresa del lavoro, per recuperare – nei limiti delle concrete possibilità – i gravi disservizi e ritardi generati dalla sospensione dell’attività. A titolo esemplificativo potranno essere tenute prima del 30 giugno le udienze relative a procedimenti per i quali non opera la sospensione feriale dei termini ex L. n. 742/1969, quelle che possono essere trattate in forma scritta ai sensi della lettera h) dell’art. 83, comma 7, d.l. 18/2020 e quelle che possono essere tenute mediante collegamenti da remoto ai sensi della lettera f) dell’art. 83, comma 7, d.l. 18/2020. Sarà opportuno invece rinviare a dopo il 30 giugno le udienze nelle quali è prevista la partecipazione di soggetti diversi dalle parti (quali ad es. quelle destinate all’esame dei testimoni).

Nello stabilire la data dell’udienza di rinvio si terrà conto degli effetti determinati dalla sospensione dei termini stabilita dall’art. 83 comma 2 d.l. 18/2020.

Nelle esecuzioni e nelle procedure concorsuali, anche minori, tenuto conto delle peculiarità che contraddistinguono la vendita forzata, saranno rinviati tutti gli esperimenti di vendita fissati dal 9 marzo al 31 maggio 2020.

Nelle cause, comprese quelle di esecuzione, in cui opera la sospensione dei termini, è sospesa anche l’attività dei consulenti tecnici, dei periti e degli ausiliari, così pure quella dei curatori nei fallimenti, dei Commissari Giudiziali, dei liquidatori giudiziali nell’esecuzione dei concordati preventivi, degli OCC e dei liquidatori nelle procedure

di sovraindebitamento, fatte salve le attività che possono compiersi senza contatto ravvicinato tra le persone.

Si precisa che sono sospese le attività di liberazione degli immobili, comprese quelle in corso, anche con riferimento agli sfratti, fatta salva la possibilità del giudice di dichiarare che il ritardo nell'esecuzione del provvedimento può arrecare grave pregiudizio alle parti, come ad es. in caso di: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite da liberare, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

o

Fino al 30/6/2020 ogni richiesta ai giudici dovrà essere inoltrata per via telematica o telefonica, ossia evitando di accedere al Tribunale: sarà cura del Giudice fissare un eventuale appuntamento.

Restano efficaci, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai provvedimenti presidenziali del 9, 10 e 17 marzo 2020.

Le presenti linee guida valgono anche per l'attività dei GOP e dei Giudici di Pace.

o

Si pubblichi il presente provvedimento nel sito del Tribunale e lo si comunichi a cura della segreteria al Procuratore della Repubblica, a tutti i magistrati, professionali ed onorari, ai Giudici di Pace, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Treviso, al Presidente del Consiglio Notarile di Treviso, ai Presidenti delle associazioni tra delegati alle vendite, anche per l'inoltro agli iscritti e ai curatori.

A cura della Cancelleria fallimentare il presente provvedimento sarà pubblicato su Fallcoweb e comunicato via mail all'OCC di Villorba, a Edicom, all'IVG e ad ASTE 33 s.r.l.

Si trasmetta copia al Presidente della Corte d'Appello di Venezia, al CSM all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.it, alla Regione Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'indirizzo prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it, al Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Treviso all'indirizzo francesco.benazzi@aulss2.veneto.it.

Treviso, 20 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Antonello Fabbro